



COMUNE DI DALPE

Il Municipio

ORDINANZA N° 45

OGGETTO: Repressione dei rumori molesti e inutili

Il Municipio di Dalpe

visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- L'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF),
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 28 febbraio 2007.
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 marzo 2005 (RLaLPAmb).
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 10 novembre 2009.
- La Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 25 novembre 2015.

richiamati

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF,
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC) e in particolare l'art. 23,
- il Regolamento comunale in particolare gli art. 107, 108, 109, 110, 111 e 112

ordina:

Art. I **Scopo**

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2
Principio

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Dalpe sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato

Art. 3
Quiete notturna e pausa pomeridiana

E' vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 07.30.

In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.30 e tra le ore 12.00 e le 13.00, come pure il sabato prima delle ore 08.30 e tra le ore 12.00 e le 13.00 e dopo le 18.00.

Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.
Domenica e giorni festivi

La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.

In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5
Lavori agricoli e di giardinaggio

Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

2 La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.30 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00 come pure il sabato dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 18.00.

Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6 **Lavori edili**

Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Particolare riguardo va usato in prossimità delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

Ai lavori edili è applicabile la Direttiva sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico, come pure le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle 07.30 e dalle ore 12.00 alle 13.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Nei giorni in cui è vigore l'allarme canicola decretato dalle autorità cantonali, in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione, l'orario di inizio lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 6:00.

Il proprietario, la direzione lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi o orari o ordinare la sospensione dei lavori, E' riservata la procedura di contravvenzione. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 7 **Perturbamento della pubblica quiete**

Dalle ore 23.00 alle 07.30 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8
Esercizi pubblici

L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

- Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Art. 9
Apparecchi per la riproduzione del suono

Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.

Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 13
Veicoli a motore

L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le 07.30.

E' segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano,

rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;

Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 14 **Elicotteri**

Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile

Art. 18 **Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 19 **Provvedimenti**

Il Municipio provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

Art. 19 **Entrata in vigore e abrogazione**

La presente ordinanza entra in vigore il 16 settembre 2022 e **abroga** ogni **precedente disposizione in materia**.

La presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 26 luglio 2022 al 15 settembre 2022 (tenuto conto delle ferie giudiarie art. 16 Lpamm), entra in vigore il 16 settembre 2022.

IL MUNICIPIO